




Abilitazioni e regimi autorizzativi dei rifiuti

Luca Passadore
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

29 luglio 2020



Abilitazioni e regimi autorizzativi dei rifiuti

Per “*gestire*” rifiuti – ossia per poterli smaltire, recuperare e trasportare – bisogna essere abilitati a farlo.

Pertanto

- chi (anche il produttore) intende provvedere al recupero o allo smaltimento, o anche solo al trasporto, **deve chiedere ed ottenere le necessarie abilitazioni.**

Abilitazioni e regimi autorizzativi dei rifiuti

Per smaltire, recuperare, trasportare rifiuti sono previste le seguenti “*abilitazioni*”:

- per realizzare e gestire impianti di recupero o smaltimento (e quindi per svolgere attività di recupero e smaltimento anche dei propri rifiuti) in via ordinaria è necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata con legge regionale (art. 208 del d.lgs. n. 152/2006);
- per alcuni recuperi (puntualmente individuati in appositi decreti ministeriali) l’autorizzazione ordinaria può essere sostituita da una “*procedura semplificata*” consistente in una comunicazione di inizio attività da inoltrarsi alla Provincia competente per territorio, che provvede all’iscrizione ed alla tenuta del registro delle imprese abilitate al recupero in regime semplificato (artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006).
- per trasportare rifiuti è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; l’iscrizione è richiesta alla Sezione regionale o provinciale della Regione o della Provincia autonoma ove ha sede l’im-pre-sa.

Ai fini della realizzazione e messa in esercizio di un impianto è necessario seguire le seguenti procedure

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Procedura che valuta la compatibilità ambientale di determinati progetti, il relativo provvedimento può ricomprendere le autorizzazioni ambientali ed anche quelle necessarie alla realizzazione dell'opera

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Procedura che, attraverso la valutazione dei vari aspetti ambientali effettuata alla luce delle BAT, autorizza l'esercizio di una installazione e sostituisce alcune definite autorizzazioni ambientali

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Procedura che sostituisce alcune definite autorizzazioni ambientali

Trasporto dei rifiuti

Le regole fondamentali che riguardano il **trasporto dei rifiuti** sono essenzialmente due:

- per trasportare rifiuti bisogna essere abilitati a farlo, ossia bisogna essere iscritti presso l'apposito Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del d.lgs. n. 152/2006);
- durante il trasporto i rifiuti debbono essere "*tracciati*" con apposita documentazione (formulario per il trasporto dei rifiuti, art. 193 del d.lgs. n. 152/2006).

Trasporto dei rifiuti

L'articolo 212, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che con apposito decreto ministeriale si debba procedere alla riorganizzazione dell'Albo, definendo *«le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione»*.

Il regolamento di riorganizzazione dell'Albo è stato adottato con il decreto 3 giugno 2014, n. 120 *«Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali»*, i cui effetti sono prodotti dal 7 settembre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento.

Trasporto dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 120/2014 l'iscrizione all'Albo è necessaria per le seguenti categorie di attività:

- Cat. 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- Cat. 2-*bis*: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006
- Cat. 3-*bis*: distributori e installatori di AEE, trasportatori di RAEE in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al d.m. 8/3/2010, n. 65
- Cat. 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Cat. 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Cat. 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;

.....



Trasporto dei rifiuti

.....

- Cat. 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- Cat. 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Cat. 9: bonifica di siti;
- Cat. 10: bonifica di siti contenenti amianto:

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore di specifiche disposizioni (art. 1, comma 123 e 124, legge 4/8/2017, n. 124 e d.m. 1/2/2018) sono state previste due ulteriori sottocategorie:

- Cat. *2-ter*: raccolta e trasporto occasionali, da parte di associazioni di volontariato ed enti religiosi, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- Cat. *4-bis*: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Trasporto dei rifiuti

L'iscrizione all'Albo non è richiesta nei seguenti casi:

- trasporti di cartucce toner esaurite non contenenti sostanze pericolose (CER 080318) effettuati da chi le ha ottenute come rifiuti (art. 1 del d.m. 22 ottobre 2008) a condizione:
 - che vengano utilizzati imballi “eco-box”,
 - che il peso complessivo non superi 30 chili e
 - che siano destinati direttamente ad impianti di recupero;
- trasporti effettuati da soggetti abilitati a svolgere l'attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006);
- trasporti effettuati dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in quanto produttori iniziali di rifiuti, all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del “*circuito organizzato di raccolta*”;
- e, in via generale, quando il trasporto dei rifiuti avviene *esclusivamente* all'interno di aree private (ad esempio: movimentazione di rifiuti utilizzando autoveicoli per spostarli dal luogo di produzione al luogo di deposito temporaneo, senza mai uscire dal perimetro aziendale).

L'iscrizione è sempre necessaria anche per il trasporto dei propri rifiuti speciali, anche non pericolosi o di modeste quantità.

Trasporto dei rifiuti

L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è articolato in

- un Comitato nazionale, che ha sede a Roma presso il Ministero, e in
- Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

L'iscrizione deve essere richiesta alla Sezione regionale o provinciale competente per territorio utilizzando la modulistica predisposta dal Comitato nazionale e reperibile nel sito dell'Albo (www.albogestoririfiuti.it) e su quelli delle Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.

Trasporto dei rifiuti

Sono previste categorie di **iscrizione semplificata**:

- a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e tra-sporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (art. 212, comma 8);
- c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65;
- d) trasporto di toner esausti eseguito dai corrieri e dai vettori che consegnano cartucce nuove.

Recupero e smaltimento dei rifiuti

In base alle definizioni del d.lgs. n. 152/2006 si intende per:

- «**recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero» (art. 183, lett. t), del d.lgs. n. 152/2006);
- «**smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento» (art. 183, lett. z), del d.lgs. n. 152/2006).

Recupero e smaltimento dei rifiuti

Tutti gli impianti e tutte le operazioni o attività di recupero e tutti gli impianti e tutte le operazioni o attività di smaltimento debbono essere sottoposti a controllo preventivo, ossia ad un procedimento amministrativo preliminare di tipo abilitativo.

In altri termini, chiunque intenda realizzare impianti o comunque eseguire operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche se da lui prodotti – a maggior ragione se si tratta di rifiuti di altri – deve prima ottenere l'abilitazione a farlo in una delle forme previste.

Recupero e smaltimento dei rifiuti

La parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 prevede due regimi abilitativi alternativi:

- una **procedura ordinaria** di autorizzazione vera e propria, previa approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, secondo la procedura prevista e disciplinata dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e l'autorizzazione al suo esercizio possono essere rilasciate contestualmente. In ogni caso l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata a tempo determinato (per un massimo di dieci anni) ed è rinnovabile;
- una **procedura semplificata**, prevista dagli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in base alla quale, alcune attività di recupero e di autosmaltimento (espressamente individuate da decreti ministeriali) di determinati rifiuti (anch'essi individuati nei medesimi decreti) possono essere esercitate sulla base di una formale comunicazione di preavviso (90 giorni prima) dell'avvio delle stesse attività. La comunicazione va inoltrata alla Provincia competente per territorio e decorso il termine di preavviso l'attività può essere avviata, salvo diverso avviso dell'Amministrazione espresso in pendenza del termine stesso. La comunicazione deve essere rinnovata in caso di variazione dell'attività e comunque almeno ogni cinque anni. La Provincia competente iscrive in un apposito registro le imprese che hanno effettuato la comunicazione, le quali devono versare annualmente (30 aprile) un apposito diritto annale.

Recupero e smaltimento dei rifiuti

Fino all'emanazione di nuovi decreti ministeriali, le tipologie di rifiuti che possono essere recuperati sulla base della comunicazione di inizio attività inoltrata con 90 giorni di preavviso alla Provincia competente per territorio (e le operazioni di recupero che sugli stessi possono essere eseguite) sono quelli (e quelle) individuati


- dal d.m. 5 febbraio 1998, relativo ai rifiuti non pericolosi,
- dal d.m. 12 giugno 2002, n. 161, relativo ai rifiuti pericolosi in generale, e
- dal d.m. 17 novembre 2005, n. 269, relativo ai rifiuti pericolosi provenienti dalle navi.

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

È necessario inoltre specificare che nella gran parte dei casi la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è soggetta alle **procedure di valutazione di impatto ambientale** previste dalla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006.

I progetti relativi ad opere o impianti che devono essere assoggettati a tali procedure sono individuati agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA



I progetti soggetti a valutazione ambientale sono individuati

**Allegato II
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato II-bis
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato III
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato IV
d.lgs. n. 152/2006**

Autorità Competente allo svolgimento della valutazione ambientale è

**Allegato II
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato II-bis
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato III
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato IV
d.lgs. n. 152/2006**

Min. Ambiente

**Ente individuato dalla
disciplina regionale**

la valutazione ambientale dei progetti si articola in due principali tipologie di procedimenti

```
graph TD; A[la valutazione ambientale dei progetti si articola in due principali tipologie di procedimenti] --> B[Verifica di assoggettabilità a VIA]; A --> C[Valutazione di impatto ambientale];
```

Verifica di assoggettabilità a VIA

la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (art. 5, lett. *m*));

Valutazione di impatto ambientale

il processo che comprende, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto (art. 5, lett. *b*));

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

La **verifica di assoggettabilità a VIA** va effettuata (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 152/2006) per:

- i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o estensioni di progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti negli allegati II e III;
- i progetti elencati nell'allegato II-*bis*;
- i progetti elencati nell'allegato IV.

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

Sono sottoposti a “**Verifica di assoggettabilità**” i seguenti impianti ed attività individuati dall'allegato IV (*Progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità di competenza delle Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano*):

7. Progetti di infrastrutture

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del d.lgs. n. 152/2006);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006);



Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

.....

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

.....

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006;

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Il proponente presenta all'Autorità Competente (AC) richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. allegando:

- studio preliminare ambientale (SPA) in formato elettronico,
- copia del pagamento degli oneri istruttori.

L'AC "*tempestivamente*"

- pubblica sul proprio sito web lo SPA e
- ne dà comunicazione, per via telematica, alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati.

Entro 30 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni

- l'AC può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti (da presentare entro 45 gg).

Chiunque abbia interesse può far pervenire osservazioni all'AC entro 45 gg dalla comunicazione telematica di pubblicazione della documentazione.

L'AC adotta il provvedimento entro 45 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni o entro 30 gg dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta (in casi eccezionali l'AC può prorogare per una sola volta e per non più di 30 gg il termine di adozione del provvedimento).

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità, adottato dall'Autorità competente, può stabilire che:

- il progetto presentato non vada assoggettato al procedimento di V.I.A., specificando i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione e, specificando le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- il progetto presentato vada assoggettato al procedimento di V.I.A., specificando i motivi principali alla base di tale decisione.

L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, e tutta la documentazione relativa ai singoli procedimenti, comprese le osservazioni ed i pareri rilasciati da altri enti.

L'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di «progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura, di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a V.I.A.».

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

Sono soggetti alla procedura di **V.I.A.** (art. 6, comma 7, d.lgs. n. 152/2006):

- i progetti elencati negli allegati II e III;
- i progetti elencati negli allegati II-*bis* e IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991 o all'interno di siti della rete Natura 2000;
- le modifiche o estensioni dei progetti degli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite previsti da tali allegati;
- i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità ha valutato che determinano potenziali impatti ambientali significativi e negativi e devono essere quindi sottoposti al procedimento di VIA.

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

Sono sottoposti a “*Valutazione di impatto ambientale*” i seguenti impianti ed attività individuati dall'allegato III (*Progetti di competenza delle Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano*):

.....

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito prelievare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006).

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.



Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

.....

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006).

.....

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006).

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

L'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, che riguarda i procedimenti di VIA di competenza regionale o degli enti dalle Regioni delegati, già dal titolo (*“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”*) evidenzia una maggior portata.

Il comma 1 di tale articolo prevede infatti che il proponente *“presenta”* l'istanza di VIA all'autorità competente allegando *«la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso»*.

Tale indicazione viene rafforzata dal comma 7 dell'articolo 27-*bis*, ove viene previsto che *«La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.»*.

Il proponente presenta all'AC **istanza di VIA** allegando:

- studio di impatto ambientale,
- sintesi non tecnica
- informazioni su eventuali impatti transfrontalieri
- avviso al pubblico
- copia pagamento oneri istruttori
- documentazione ed elaborati progettuali previste dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnica necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto

Entro 15 gg.

l'AC verifica il pagamento del contributo e comunica ad amministrazioni ed enti interessati e competenti ad esprimersi la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione

Entro 30 gg. dalla pubblicazione l'AC e amministrazioni ed enti verificano la completezza della documentazione e, qualora l'istanza risulti incompleta, richiesta di integrazioni (30 gg per presentare le integrazioni)

Dopo la verifica documentale ,o dopo il ricevimento delle integrazioni, l'AC pubblica (sul sito web)l'avviso al pubblico e dalla data di pubblicazione di tale avviso e per la durata di 60 gg il pubblico interessato può presentare osservazioni

Entro i successivi 30 gg. l'AC può chiedere integrazioni, assegnando un termine di 30 gg

Entro 10 gg. dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione o dalla data di ricevimento delle integrazioni l'AC convoca una conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto.

Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 gg decorrenti dalla data di convocazione dei lavori

Recupero e smaltimento dei rifiuti procedure di VIA

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Nel provvedimento di V.I.A. va indicata l'efficacia temporale dello stesso, che comunque non è inferiore a cinque anni, tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di V.I.A..

Nel caso in cui il progetto non venga realizzato entro i termini indicati nel provvedimento, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di una specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Per taluni impianti rientranti nel campo di applicazione del titolo III-*bis* della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) sostituisce ed "*incorpora*"

- l'autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (prevista dagli articoli 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006)
- e la comunicazione di inizio attività (prevista dall'articolo 216 del d.lgs. n. 152/2006).

Il rilascio dell'A.I.A. presuppone un'istruttoria più approfondita, anche con la possibile partecipazione del pubblico, e la verifica dell'adozione delle migliori tecniche disponibili e concretamente applicabili.

direttiva 2010/75/CE

**d. lgs. n. 152/2006
Parte II**

**Attività
Allegato VIII**

**COMPETENZA
STATALE**

**COMPETENZA
REGIONALE**

**Disposizioni regionali
di organizzazione**

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

La disciplina relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) è contenuta nel titolo I, per i principi generali, e nel titolo III-*bis*, per gli aspetti più specifici, della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 152/2006:

- *l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.*

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX, e cioè:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
2. autorizzazione allo scarico,
- 3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,**
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT,
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

A tali autorizzazioni , il d.lgs. n. 46/2014 ha aggiunto l'aspetto relativo alle modalità di controllo e alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici autorizzati dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Inoltre (art. 29-*quater*, comma 11 del d.lgs. n. 152/2006), **l'AIA sostituisce la comunicazione prevista per l'avvio delle attività di recupero di rifiuti in regime semplificato.**

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006 rientrano nel campo di applicazione di tale disciplina le attività elencate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Attività soggette alla disciplina (allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006):

- 1.** attività energetiche
- 2.** produzione e trasformazione dei metalli
- 3.** industria dei prodotti minerali
- 4.** industria chimica
- 5.** gestione dei rifiuti
- 6.** altre attività

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Sono soggette a rilascio dell'A.I.A. le seguenti attività di smaltimento e recupero rifiuti individuate all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006:

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

.....



Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

.....

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.



Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

.....

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Le attività elencate nell'allegato VIII, così come le loro modifiche sostanziali, sono pertanto soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi articolo 5, lett. *o-bis*), del d.lgs. n. 152/2006, è:

*«il provvedimento che **autorizza l'esercizio** di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio».*

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 152/2006:

- i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII e loro modifiche sostanziali sono sottoposti ad AIA in sede statale,
- i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII e loro modifiche sostanziali, sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali.

**Autorità Competente ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale è**

**Allegato VIII
d.lgs. n. 152/2006**

**Allegato XII
d.lgs. n. 152/2006**

**Ente individuato
dalla disciplina
regionale**

Min. Ambiente

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è necessario per:

- l'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti,
- la modifica sostanziale degli impianti delle installazioni esistenti,
- l'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti.

A tal fine il gestore dell'attività presenta all'AC apposita domanda di autorizzazione contenente le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore ed inoltre tutta un'altra serie di informazioni relative all'installazione, alle attività svolte ed agli effetti ambientali delle stesse.

Il gestore presenta domanda di AIA all'AC allegando la documentazione richiesta.

Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda l'AC

- verifica la completezza della documentazione e richiede integrazioni qualora l'istanza risulti incompleta (30 gg per presentare le integrazioni)
- comunica al gestore la data di avvio del procedimento e la sede degli uffici dove va depositata la documentazione per la consultazione del pubblico

Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'annuncio i soggetti interessati possono presentare osservazioni in forma scritta all'AC

Entro 15 gg. dalla data di avvio del procedimento l'AC pubblica sul sito l'indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo del gestore, gli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni

l'AC convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale, in tale ambito possono essere chieste integrazioni (risposta entro 90 gg)

Entro 150 gg. dalla presentazione della domanda l'AC esprime le proprie determinazioni (se sono state chieste integrazioni l'AC si esprime entro 90 gg. dalla presentazione delle stesse)

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione integrata ambientale

L'art. 29-*octies* prevede che l'AC riesami periodicamente l'AIA:

- a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella GUCE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Se l'installazione è registrata EMAS il termine di cui alla lett. b), è esteso a 16 anni, mentre se l'installazione è certificata UNI EN ISO 14001, il termine è esteso a 12 anni.

Nel caso indicato alla lett. b), in caso di inosservanza del termine di presentazione della domanda di riesame l'AIA si intende scaduta e la mancata presentazione della documentazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa dal 10.000 euro a 60.000 euro.

L'AC può comunque disporre il riesame dell'AIA quando ricorrono determinate condizioni (nuovo Allegato XII-*bis*).

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

L'art. 23 della legge 4/4/2012, n. 35 «**Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo**» prevede che il Governo emani un regolamento:

- per disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Il regolamento deve rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

- l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale;
- l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
- il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

Il regolamento previsto dall'art. 23 della legge 4/4/2012, n. 35 è stato emanato attraverso il

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

pubblicato in GU n.124 del 29/5/2013 - Suppl. Ordinario n. 42

entrato in vigore il 13/6/2013

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

Il d.P.R. n. 59/2013 si applica:

- alle PMI, come individuate dal d.m. 18/4/2005,
- nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

In sostanza quindi il nuovo decreto si applica a:

tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, non soggette alle disposizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

L'**autorizzazione unica ambientale** sostituisce:

- l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche non quella relativa alle assimilate alle domestiche;
- la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti da aziende dedite all'agricoltura, all'allevamento o da piccole aziende agroalimentari;
- l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;
- l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera;
- la comunicazione o il nulla osta relativi all'impatto acustico dell'attività produttiva;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- **le comunicazioni preventive per l'esercizio di attività di smaltimento o di recupero rifiuti in regime semplificato.**

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

L' AUA contiene tutti gli elementi previsti dalle norme di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dalla Provincia tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.

In caso di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono comunicare almeno ogni 4 anni gli esiti delle attività di autocontrollo alla Provincia, la quale, ricorrendone i presupposti, può aggiornare le condizioni autorizzative. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell'AUA.

L'AUA dura 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

I gestori degli impianti

- possono non avvalersi dell'AUA nei casi di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, in tali casi però la presentazione della comunicazione o dell'istanza avviene attraverso SUAP,
- nei casi in cui si deve procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA, possono richiedere l'AUA solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare a VIA i relativi progetti.

**IL GESTORE DELL'IMPIANTO PRESENTA
DOMANDA DI AUA IN CASO DI:**

RILASCIO

RINNOVO

**MODIFICHE
DELL'ATTIVITÀ O
DELL'IMPIANTO**

**DI ALMENO UNO DEI TITOLI ABILITATIVI
SOSTITUITI DALL'AUA**

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

La domanda di rilascio dell'AUA:

- deve essere presentata al SUAP che
 - la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'AC e ai soggetti competenti in materia ambientale,
 - e ne verifica, in accordo con l'AC, la correttezza formale.

Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda il SUAP, su segnalazione dell'AC, può chiedere integrazioni alla documentazione, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrle. In questo caso, il termine per il rilascio dell'AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti e, se l'impresa non produce la documentazione entro la scadenza indicata, l'istanza per il rilascio dell'AUA si intende archiviata (il termine è ugualmente sospeso anche nel caso in cui a causa della complessità dei documenti da presentare, l'impresa abbia chiesto una proroga).

Decorso i 30 gg. in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

In relazione al procedimento per il rilascio dell'AUA, il regolamento prevede:

- se l'AUA sostituisce titoli abilitativi i cui procedimenti hanno una durata inferiore o pari a 90 gg., l'AC adotta il provvedimento finale entro 90 gg. dalla presentazione della domanda e lo trasmette al SUAP, che rilascia il titolo, nei casi previsti la conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP;
- se l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento ha una durata superiore a 90 gg., il SUAP indice, entro 30 gg, una conferenza dei servizi e l'AC competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 gg in caso di integrazione documentale).

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

In caso di rinnovo dell'AUA, il regolamento prevede che, entro 6 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione unica, l'impresa deve presentare al SUAP l'istanza di rinnovo, corredata dalla relativa documentazione aggiornata. Nel caso in cui le condizioni di esercizio ovvero le informazioni contenute nell'autorizzazione unica non siano cambiate, l'impresa può far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'AC.

L'AC si esprime sulla domanda di rinnovo dell'AUA secondo la procedura prevista per il suo rilascio.

In attesa dell'adozione del provvedimento di rinnovo, le attività e gli impianti, per i quali le istanze di rinnovo dell'AUA siano state presentate entro il termine stabilito, possono continuare a operare sulla base della precedente autorizzazione, a meno che non sia diversamente previsto dalla specifica normativa settoriale.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

Il d.P.R. n. 59/2013 fornisce le seguenti definizioni (art. 2)

- f) modifica:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g) modifica sostanziale di un impianto:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzazione unica ambientale

Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'AC, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 gg. dalla comunicazione può procedere all'esecuzione della modifica. L'AC provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

L'AC se ritiene che la modifica comunicata sia una **modifica sostanziale**, nei 30 gg. successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione così come previsto per il rilascio dell'AUA e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione così come previsto per il rilascio dell'AUA.

Gestione rifiuti Sistema sanzionatorio

Fattispecie	Sanzione
Attività di gestione rifiuti non autorizzata (trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione)	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta RNP. Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta RP.
Discarica non autorizzata	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta RNP. Arresto da un anno a tre anni e ammenda da 5.200 a 52.000 euro, se si tratta RP.
Violazione di prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi	Sanzioni ridotte della metà
Omessa comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)	Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro (sanzione ridotta da 26 a 160 euro in caso di comunicazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza)
Omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti o tenuta irregolare	Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro se si tratta RNP Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro se si tratta RP
Trasporto di rifiuti senza formulario o con dati inesatti o incompleti	Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro In caso di trasporto di RP si applica l'art. 483 c.p. (Falsità ideologica) reclusione fino a due anni